



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 88 DEL 09/05/2024**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO - STAGIONE TURISTICO BALNEARE 2024.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che la Giunta Comunale nell'interesse della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'incolumità dei cittadini, con delibere n. 70 del 18/03/1999 e n. 123 del 09/06/2020 ha istituito/adeguato le Zone a Traffico Limitato, dettando le linee guida per l'istituzione, l'attuazione e la regolamentazione delle stesse;

Visto che le succitate delibere demandano al dirigente responsabile l'attuazione e la regolamentazione della circolazione e del rilascio di permessi agli aventi diritto;

Considerato che anche per l'anno 2024 si prevede un considerevole afflusso di persone e veicoli data la valenza turistica della Città di Jesolo;

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 07/05/2024 con la quale viene individuato il periodo dal 16/05/2024 al 22/09/2024 di vigenza della Z.T.L., per l'anno 2024, sulla fascia oraria dalle 20:00 alle 06:00 del giorno successivo; nonché il periodo dal 01/06/2024 al 22/09/2024 di vigenza del divieto di transito degli autobus, per l'anno 2024, sulla fascia oraria dalle 00:00 alle 24:00 e sull'asse viario così individuato dall'ordinanza sindacale n. 16 del 24/02/2023;

Considerate le situazioni internazionali verificatesi negli anni scorsi con episodi di stragi accaduti in diverse città europee, quali Nizza, Berlino, Londra, Barcellona ed altre ancora, ad opera di terroristi alla guida di veicoli pesanti;

Visto le direttive ministeriali emanate a seguito dei tragici fatti descritti ed in particolare la Circolare del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2017, a firma del Capo di Gabinetto "Morcone", con la quale vengono dettate le linee guida atte ad assicurare una cornice di sicurezza sia in termini di *security* che di *safety*, in presenza di forti assembramenti di persone, anche in relazione al pericolo derivante dalla minaccia terroristica;

Constato che la necessità di mettere in sicurezza la Zona a Traffico Limitato, mediante l'apposizione di idonee barriere atte a rallentare la corsa dei veicoli, era emerso più volte nel corso degli ultimi anni al tavolo del Prefetto di Venezia all'interno dei lavori del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Visto la planimetria relativa al posizionamento di blocchi antiterrorismo, in CLS, redatta dall'U.O.C. Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi dell'Area LL.PP. e Urbanistica di concerto con il Comando della Polizia Locale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'ordinanza sindacale n. 34 del 17/03/1999 di regolamentazione per il rilascio di permessi di transito agli aventi diritto e per la circolazione e la sosta in deroga di determinate categorie di utenti e veicoli;

Visto l'ordinanza n. 81 del 04/5/2000 di regolamentazione della pista ciclabile insistente sulla carreggiata della Z.T.L. zona centro-ovest;

Visto l'ordinanza dirigenziale n. 16 del 24/02/2023 di regolamentazione, tra l'altro, della circolazione degli autobus in concomitanza con l'istituzione della periodica Z.T.L. sull'asse viario delle vie Dante Alighieri, Andrea Bafile, Silvio Trentin, Ugo Foscolo e Giuseppe Verdi;

Visto l'ordinanza dirigenziale n. 80 del 19/06/2023 di regolamentazione del transito e della sosta (finalizzati alle operazioni di ricarica) dei veicoli elettrici;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti di tutela per l'ordine e la sicurezza pubblica finalizzati a garantire un sereno soggiorno in città a turisti e residenti;

Visto gli articoli: 1 comma 1; 3 punto 54; 7 comma 1 lett. a) e commi 4, 9 e 9-bis; 158 comma 2 lett. l); 159 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - successive modificazioni e relative norme regolamentari;

ORDINA

1. Che la premessa è parte integrante del presente dispositivo.
2. [ISTITUZIONE Z.T.L.] Che su via Dante Alighieri (tratto da via G. Gozzi a piazza Marconi), piazza Manzoni (tratto da via D. Alighieri a via D. Alighieri), via Andrea Bafile (compreso il tratto di carreggiata di piazza Brescia in corrispondenza della stessa), piazzetta Carducci (tratto da via Bafile a via Bafile) piazza G. Mazzini con esclusione delle aree pedonali, via Nievo (tratto tra via Vicenza e piazza G. Mazzini angolo "Maxim"), via A. Aleardi (tratto dall'intersezione con la piazza G. Mazzini-via A. Bafile fino all'intersezione con via Vicenza), via S. Trentin, piazza Aurora (tratto centrale) via U. Foscolo, piazza Marina, via G. Verdi, via Dei Mille; via Levantina (tratto compreso tra via Olanda e piazza Milano), piazza Milano, via Altinate, viale Oriente (tratto compreso tra piazza Torino e via Olanda) e via G. Mameli (tratto compreso tra piazza Marconi e piazza Pompilio Verago), nel periodo **dal 16/05/2024 al 22/09/2024, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, vengono istituite ZONE A TRAFFICO LIMITATO.**
3. [CIRCOLAZIONE] Che sulle Zone a Traffico Limitato sia vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli di cui agli artt. 46 e 47 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con eccezioni dei veicoli autorizzati secondo le modalità e le previsioni dei punti successivi della presente, mentre i pedoni potranno liberamente accedere su tutta la sede stradale compresa la carreggiata.
4. [RIMOZIONE] Che nei periodi di vigenza delle Zone a Traffico Limitato, tutti i veicoli in sosta sulle vie e piazze sopraccitate, siano rimossi a cura degli interessati entro e non oltre l'orario di inizio della stessa Zona a Traffico Limitato; trascorso tale orario, nei confronti degli inadempienti, saranno applicate le sanzioni previste dell'art. 158 comma 2 lett. L) e art. 159 comma 1 lett. B) del già citato D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
5. [PERMESSI] Che l'accesso, la circolazione e la sosta in deroga ai divieti nelle Zone a Traffico Limitato siano consentiti con apposito permesso che sarà rilasciato per accertate necessità, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con le modalità previste dall'ordinanza sindacale n. 34 del 17 marzo 1999.
Gli ospiti ed i turisti in arrivo che soggiorneranno all'interno della zona a traffico limitato dovranno munirsi, per il transito successivo al primo, delle prescritte autorizzazioni.

Oltre a quanto previsto dal punto (i) della già citata ordinanza n. 34/1999 deve considerarsi semplice attraversamento e pertanto non necessita di autorizzazione anche il transito sui seguenti tratti di strada:
 - i. nella zona di piazza Mazzini, il tratto della via Nievo di collegamento tra via Vicenza e via Zara;
 - ii. il tratto di via G. Mameli di collegamento tra via Tritone e piazza Marconi.
6. [VEICOLI ELETTRICI] Che i veicoli a propulsione elettrica o ibrida siano autorizzati al transito nelle Z.T.L., senza necessità di acquisire preventivo permesso, in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 7 c. 9-bis del D.lgs. 285/92, esclusivamente al fine di raggiungere il proprio luogo di residenza, domicilio, stazione di ricarica o altra destinazione ricompresa nei tronchi stradali interessati dall'istituzione delle Z.T.L. Rimane inteso che detto transito dovrà avvenire impegnando la via più breve, per il tempo strettamente necessario, privilegiando, laddove possibile, il mero attraversamento perpendicolare dell'asse viario interdetto. Non sarà comunque consentita la sosta di tali veicoli all'interno delle istituite Z.T.L durante il periodo di vigenza delle stesse.
7. [AUTOBUS] Che sull'asse viario delle vie Dante Alighieri, Andrea Bafile, Silvio Trentin, Ugo Foscolo e Giuseppe Verdi, in parziale deroga al punto 3 dell'ordinanza dirigenziale n. 16 del 24/02/2023, sia consentita la circolazione degli autobus, al di fuori degli orari previsti dal punto 2 della presente ordinanza, sino al 31/05/2024. La circolazione degli stessi rimarrà invece interdetta, sull'asse suindicato, **dal 01/06/2024 al 22/09/2024**, tutti i giorni della settimana, dalle ore 00:00 alle 24:00. Sono fatte salve le modalità di attraversamento di cui al secondo periodo del richiamato punto 3 dell'ordinanza dirigenziale n. 16 del 24/02/2023;
8. [BARRIERE] Che dal 16/05/2024 al 22/09/2024 sulla carreggiata stradale di via Altinate all'intersezione con piazza Torino, via Levantina all'intersezione con via Olanda, via Dante Alighieri all'intersezione con via G. Gozzi, via Dante Alighieri tratto compreso tra via Ungaretti e via Mameli, via A. Bafile all'intersezione con piazza Trieste, via A. Bafile all'intersezione con piazza Brescia, via A. Bafile tratto compreso tra Largo Augustus e via Aleardi, via S. Trentin all'intersezione con via I. Nievo, p.za Aurora all'intersezione con via U. Foscolo, via G. Verdi all'intersezione con p.za Marina e in via dei Mille all'intersezione con piazza Nember, così come indicato nella planimetria in premessa citata, vengano posizionate delle barriere in CLS, atte al rallentamento effettivo dei veicoli.

Che dette barriere vengano adeguatamente segnalate e che ne venga aumentata la visibilità, particolarmente durante le ore notturne e nei casi di scarsa e/o limitata visibilità.

Che in corrispondenza dei tratti di strada dove sono posizionate dette barriere e per tutta la durata del periodo in cui le stesse resteranno sulla carreggiata, la sosta e la fermata dei veicoli sia permanentemente vietata, con rimozione degli stessi, con spese a carico degli inadempienti.

Che sulla carreggiata stradale di via Altinate all'intersezione con piazza Torino nel tratto di strada interessato dalle installazioni sopra descritte, venga istituito il senso unico alternato con diritto di precedenza concesso ai veicoli circolanti in direzione di marcia da piazza Torino verso via Altinate e che sulla via Levantina all'intersezione con via Olanda nel tratto di strada interessato dalle installazioni sopra descritte, venga istituito il senso unico alternato con diritto di precedenza concesso ai veicoli circolanti in direzione di marcia da via Levantina verso piazza Milano.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Al Settore Tecnico di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

È da considerarsi abrogata/sospesa, per il periodo sopra menzionato ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.